



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA**  
**TERZA SEZIONE CIVILE**  
**SOTTOSEZIONE LAVORO**

Il Giudice del Lavoro,

a scioglimento della riserva che precede:

- ritenuto di poter decidere l'eccezione di decadenza unitamente al merito della causa;
- ritenuto che devono ritenersi controinteressati coloro che, in ragione dell'accoglimento della domanda formulata dalla ricorrente, sarebbero pretermessi nella graduatoria dei trasferimenti ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario essendo la decisione invocata destinata a produrre effetti diretti nei confronti dei predetti controinteressati in ragione della comunanza della situazione giuridica, complessa ma unitaria, e del risultato che l'eventuale accoglimento della domanda comporterebbe (v. anche Cass., 7.7.2009, n. 15912);
- ritenuto quindi che nel caso di specie il contraddittorio debba necessariamente essere esteso a tutti i controinteressati;
- ritenuto che nel caso di specie non siano integrati i requisiti previsti dall'art. 151 c.p.c.;

**P.Q.M.**

Ordina a parte ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati, previa attivazione della procedura *ex* art. 150 c.p.c. innanzi al Presidente del Tribunale, entro il termine del 10.12.2019;

Fissa udienza per il proseguo e verifica della regolarità della notifica all'udienza del 23.1.2020, h. 9.30.

Modena, 25/06/2019

Il Giudice del Lavoro  
Dott. Edoardo Martinelli

